

DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2024

388/2024/R/EEL

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL BIENNIO 2025-2026, NONCHÉ MODIFICHE DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO E AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1310^a riunione del 1 ottobre 2024

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo n. 210/21)
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto 25 agosto 2022);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 526/2015/R/com (di seguito: 526/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel e l’Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2024-2027 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2023, 345/2023/R/eel e l’Allegato A recante il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 328/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 328/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2024, 332/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 332/2024/R/eel);
- l’Allegato A.61 al Codice di Rete di Terna recante “Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: Regolamento garanzie).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non avevano diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge e che si trovavano senza un fornitore nel mercato libero o che non avevano scelto il proprio fornitore; in particolare, possono accedere al servizio in questione i clienti titolari unicamente di punti di prelievo connessi in media o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolari di punti di prelievo in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti e/o un fatturato (o totale di bilancio) almeno pari a 10 milioni di euro annui;
- il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07 ha previsto che:
 - i. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;

- ii. l'allora Ministro dello Sviluppo economico emanasse indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adottasse disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- con riferimento alle modalità di assegnazione e alle caratteristiche del servizio, il decreto 23 novembre 2007 ha previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni e ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il medesimo ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l'altro, all'Autorità di definire:
 - a. le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;
 - b. le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;
 - c. le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, individuando tra l'altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
 - d. le condizioni di erogazione del servizio;
- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisse (e.) un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio;
- da ultimo, con l'adozione del decreto 23 luglio 2024, sono state riordinate le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010, confermandone sostanzialmente il contenuto ma adeguandolo sotto alcuni aspetti, a partire da gennaio 2025, sia alle modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del TIDE, sia alla rimozione del PUN, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 210/21;
- in particolare, con riferimento alle condizioni economiche del servizio, l'art. 4, comma 1, del citato decreto 23 luglio 2024, prevede che all'esercente il servizio di salvaguardia sia riconosciuto, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione:
 - a. un corrispettivo *“pari alla somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali [parametro Ω], il valore assunto dalla media aritmetica mensile del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento, per ciascuna fascia oraria;*
 - b. *la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, all'onere netto per l'approvvigionamento della capacità e alle reintegrazioni relative al servizio di salvaguardia, fatta eccezione per i*

corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 1-21 del TIDE e i corrispettivi di neutralità di cui alla Sezione 1-23 del TIDE”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del quadro normativo, richiamato al precedente gruppo di considerati, l’Autorità ha adottato la deliberazione 337/07 che disciplina le modalità e le tempistiche per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia, tra cui i requisiti minimi che i partecipanti devono rispettare per prendervi parte nonché le informazioni pre-gara che sono messe loro a disposizione, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state nel tempo riviste in occasione delle varie procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia che si sono susseguite nei periodi di assegnazione successivi al primo;
- il Titolo IV del TIV definisce, inoltre, le condizioni di erogazione del servizio in questione, le misure per consentire l’operatività dei nuovi esercenti al momento del passaggio dei clienti tra un periodo di assegnazione e quello successivo e i meccanismi di compensazione a favore degli esercenti;
- con specifico riferimento al meccanismo di reintegrazione di cui all’articolo 57 del TIV, ai sensi dell’attuale regolazione sono ammessi alla compensazione gli oneri della morosità afferenti a clienti:
 - non disalimentabili;
 - disalimentabili, per i quali non sia stata possibile la sospensione del punto di prelievo a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;

di converso, sono esclusi gli oneri di morosità afferenti ai clienti per i quali l’intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica non sia stato eseguito e l’impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell’intervento di interruzione della fornitura; ovvero per cui l’esecuzione dell’intervento di interruzione della fornitura abbia dato esito negativo;

- inoltre, ai sensi della deliberazione 526/2015/R/com, sono ammessi al predetto meccanismo anche gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, per la quota del credito rinunciata, dall’esercente la salvaguardia; in particolare, gli oneri conseguenti a tali accordi, sono ammessi per una percentuale modulata in base alla quota degli importi oggetto di transazione, risultando massima (100%) per la parte rinunciata dall’esercente fino alla metà dei relativi importi fatturati e inferiore (90%) per la parte rinunciata che eccede tale metà.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in vista dell’approssimarsi del termine dell’attuale periodo di erogazione del servizio, con la deliberazione 328/2024/R/eel è stato avviato un procedimento inteso a definire

- gli interventi propedeutici all'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia che saranno operativi a partire da gennaio 2025;
- nell'ambito del suddetto procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 332/2024/R/eel con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti mirati a rivedere alcuni aspetti puntuali delle attuali condizioni di erogazione del servizio e della disciplina delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 337/07, in coerenza con le disposizioni del decreto 23 luglio 2024, senza tuttavia riformarne l'impianto regolatorio generale; in particolare i predetti orientamenti hanno ad oggetto interventi inerenti a:
 - a. le condizioni di erogazione del servizio;
 - b. la disciplina delle procedure concorsuali;
 - con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (*sub. a.*), nel documento per la consultazione 332/2024/R/eel l'Autorità ha:
 - i. chiarito che, a partire dal 1 gennaio 2025 in concomitanza con il superamento del PUN, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto 23 luglio 2024 (richiamato al primo gruppo di considerati), i clienti finali riforniti in salvaguardia continueranno a pagare corrispettivi del tutto analoghi a quelli attuali in quanto il prezzo pagato dal cliente finale a copertura dei costi di acquisto dell'energia sarà corrispondente alla media mensile per ciascuna fascia oraria del PUN Index GME (cioè della somma tra il prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato e la componente compensativa), maggiorato del parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali e differenziato per ciascuna area territoriale;
 - ii. prospettato, con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti la salvaguardia, di rimuovere, per il biennio 2025-2026:
 - 1. il meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui all'articolo 59 del TIV in ragione del mutato contesto di mercato rispetto al 2022, non più caratterizzato da una marcata volatilità di prezzi e, di conseguenza, comportando per i partecipanti di dovere internalizzare il costo in questione nel prezzo offerto in sede di gara;
 - 2. la deroga temporanea alla regolazione del meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità dei clienti non disalimentabili, introdotta dalla deliberazione 454/2022/R/eel, sempre in ragione del mutato contesto di mercato rispetto al 2022;
 - con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (*sub. b.*), nel documento per la consultazione l'Autorità ha prospettato di:
 - i. confermare sostanzialmente l'attuale impianto della regolazione previsto dalla deliberazione 337/07, compreso il meccanismo d'asta a turno unico, con l'unica eccezione della rimozione della facoltà, attualmente accordata ai partecipanti all'asta, di esprimere il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta, al fine di evitare che tale opzione possa comportare l'assegnazione di un'area a un prezzo più alto di quello offerto da un altro concorrente che ha espresso un grado di preferenza inferiore;

- ii. rivedere parzialmente le aree territoriali rispetto a quelle attuali, pur nel rispetto dei criteri di identificazione di cui al decreto 23 luglio 2024, prevedendo lo spostamento, rispettivamente, della regione Trentino-Alto Adige dall'area n. 1 all'area n. 2 (insieme alla regione Lombardia) e della regione Umbria dall'area n. 6 all'area n. 5 (insieme alla regione Lazio);
- iii. subordinare, in continuità con l'attuale regolazione, l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 337/07, ancorché con alcune revisioni volte ad allineare i predetti requisiti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, prevedendo, in particolare, di limitare la partecipazione alle procedure concorsuali solamente a quelle imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto 25 agosto 2022 (di seguito: elenco venditori di energia elettrica); ciò comporterebbe che alcuni dei requisiti di ammissione previsti per la precedente asta e che risultano coincidenti con quelli disposti dal predetto decreto ai fini dell'iscrizione all'elenco, non sarebbero più verificati in sede di procedure concorsuali, in quanto già soddisfatti;
- iv. vietare la partecipazione alle prossime procedure concorsuali alle società che si trovino in stato di concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione di esso), senza alcuna deroga.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 332/2024/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 2 operatori, 2 associazioni loro rappresentative, 1 associazione rappresentativa di alcuni clienti riforniti in salvaguardia;
- con riferimento agli orientamenti riguardanti le condizioni di erogazione del servizio (*sub. a.*):
 - i. un operatore e una associazione rappresentativa degli esercenti la vendita hanno segnalato che l'applicazione ai clienti serviti in salvaguardia di un prezzo basato sulla media aritmetica mensile dei valori del PUN Index GME (inizialmente orari e, a seguire, quart'orari) per ogni fascia potrebbe comportare un disallineamento con i prezzi di acquisto dell'energia nel mercato all'ingrosso, con un conseguente rischio, in capo agli esercenti, ancorché di difficile previsione, che in ultimo si rifletterebbe sulla quantificazione del parametro Ω ; pertanto, i rispondenti hanno suggerito di valorizzare il prezzo di erogazione del servizio sulla base della media mensile dei valori quart'orari del PUN Index GME ponderata sulle rispettive quantità acquistate o in subordine di introdurre un meccanismo di compensazione *ex-post* del differenziale tra il prezzo di erogazione del servizio e il costo di acquisto dell'energia; di converso, gli altri partecipanti alla consultazione non hanno rilevato criticità nell'applicazione ai clienti serviti in salvaguardia del prezzo descritto in consultazione;
 - ii. per quanto attiene alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio:

1. gli operatori e le loro associazioni rappresentative hanno chiesto di mantenere il meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto all'art. 59 del TIV, al fine di evitare che l'internalizzazione di tale rischio nei prezzi di asta incida al rialzo sui relativi valori;
 2. un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita hanno chiesto di mantenere, anche per il prossimo periodo di assegnazione, l'attuale deroga alle regole di quantificazione delle compensazioni del meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità per i clienti non disalimentabili, introdotta dalla deliberazione 454/2022/R/eel, dato che, a detta degli stessi, la morosità di questi clienti sarebbe sempre più significativa a causa dell'aumento dei crediti irrecuperabili e dei costi di recupero; di converso un distinto operatore si è detto favorevole a tale rimozione; in proposito, è stato altresì proposto da entrambi gli operatori e le associazioni loro rappresentative di:
 - distinguere tra accordi transattivi e ristrutturazioni del debito, con il riconoscimento integrale dell'importo rinunciato in caso di ristrutturazione del debito con il cliente finale, indipendentemente dalla percentuale incassata rispetto al fatturato collegato al credito;
 - ammettere al meccanismo di reintegrazione anche i crediti non riscossi relativi ai clienti disalimentabili, nei casi in cui non sia stato possibile sospendere il punto di prelievo per motivi tecnici non imputabili agli operatori, oppure per opposizione del cliente finale alla disalimentazione senza che sia successivamente richiesto l'intervento delle autorità pubbliche per procedere con un accesso forzoso e interrompere la fornitura;
 3. un operatore ha, inoltre, segnalato alcuni casi di utenze (ancorché di numero limitato) che avrebbero diritto – sulla base di sentenze – alla gratuità della fornitura di energia elettrica e rispetto alle quali non ci sarebbero apparentemente strumenti di tutela del credito in caso di mancato pagamento;
- iii. l'associazione rappresentativa di alcuni clienti in salvaguardia ha chiesto inoltre di prevedere, alternativamente, una delle seguenti soluzioni al fine di ridurre il prezzo pagato dai clienti in salvaguardia:
- l'obbligo, da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali di offrire, a pena di inammissibilità dell'offerta, un parametro Ω non superiore ad un tetto massimo fissato dalla Autorità prima dello svolgimento delle procedure; o
 - un meccanismo regolatorio che consenta di ridurre automaticamente il parametro Ω sino ad una soglia predeterminata qualora non si verificano le particolari contingenze di mercato che, nel biennio 2023-2024, avevano giustificato l'incremento anomalo del suddetto parametro economico; o
 - l'inclusione di tutti gli enti locali, compresi i comuni, senza fornitore nel servizio a tutele graduali (di seguito: STG) previsto per i clienti diversi dai domestici, in luogo del servizio di salvaguardia;

- con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (*sub. b.*):
 - i. un'associazione rappresentativa degli operatori si è detta contraria alla prospettata eliminazione della facoltà di esprimere un ordine di preferenza delle aree in cui si compete, sostenendo che questa possibilità, nella misura in cui riconosce una flessibilità agli operatori, è idonea ad incentivare una maggiore partecipazione degli stessi alle procedure concorsuali;
 - ii. un generale consenso è stato espresso relativamente alle nuove aree territoriali proposte nel documento per la consultazione per il biennio 2025-2026;
 - iii. analogo generale consenso è stato riscontrato rispetto alle revisioni, riguardanti i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, proposte nel documento di consultazione.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione alle condizioni di erogazione del servizio (*sub. a.*):
 - i. non possa essere accolta la richiesta di applicare ai clienti in salvaguardia un prezzo basato sulla media dei valori del PUN Index GME ponderata sulle quantità acquistate, in quanto ciò risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 luglio 2004 che a sua volta replica l'attuale modalità di valorizzazione della componente del prezzo a copertura dei costi di acquisto dell'energia;
 - ii. nonostante il contesto di mercato entro cui si sono svolte le precedenti procedure concorsuali (caratterizzato da una estrema volatilità dei prezzi) sia assai diverso rispetto a quello attuale, al fine di mitigare, per quanto possibile, i costi internalizzati nel valore del parametro Ω offerto in sede d'asta, a beneficio, in ultima istanza, dei clienti riforniti in salvaguardia, sia opportuno mantenere, anche per il prossimo periodo di erogazione del servizio, il meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto dall'art. 59 del TIV, adeguato rispetto al passaggio dei prezzi dell'energia sui mercati all'ingrosso da orari a quart'orari nel corso del 2025;
 - iii. con riferimento all'attuale regolazione del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 57 del TIV, sia opportuno:
 - a. reintrodurre nella formula di quantificazione degli oneri riconosciuti una penalizzazione in caso di limitata efficacia nel recupero crediti, al fine di fornire all' esercente l'incentivo a una corretta gestione del credito, prevedendo al contempo, con esclusivo riferimento al prossimo periodo di erogazione del servizio, che tale penalizzazione sia fissata a un livello dimezzato rispetto a quello previsto prima della crisi energetica, tenendo conto del tuttora in corso graduale riallineamento ai valori pre-crisi dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e della loro volatilità;
 - b. riconoscere pienamente gli importi rinunciati nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito, in quanto i vincoli stringenti alla libera contrattazione tra le parti, propri della relativa disciplina, non lasciano al

- creditore ampi margini di libertà rispetto alla gestione del credito, prevedendo che tale pieno riconoscimento si applichi ai crediti afferenti ai prelievi di competenza a partire dall'esercizio 2025-2026;
- c. ammettere al meccanismo di reintegrazione anche gli oneri della morosità afferenti a clienti disalimentabili titolari di punti di prelievo per i quali le procedure di sospensione e interruzione non sono andate a buon fine; nello specifico tali clienti sono indentificati ai sensi dell'art. 10 del TIMOE come quelli per i quali l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura; ovvero l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura abbia dato esito negativo;
 - iv. in merito alla segnalazione relativa ai casi di clienti che avrebbero asseritamente diritto alla gratuità della fornitura, sia necessario effettuare gli opportuni approfondimenti volti a definire un possibile intervento regolatorio;
 - v. in merito alle richieste pervenute dall'associazione rappresentativa di alcuni clienti riforniti in salvaguardia, occorra precisare che non sia possibile modificare, in via regolatoria, l'ambito di applicazione dei servizi di ultima istanza, prevedendo, nel caso di specie, l'inclusione nel STG di comuni o enti locali che non rispettano i requisiti dimensionali definiti, in via legislativa, per accedere a tale servizio; analoga considerazione vale per le condizioni economiche del servizio di salvaguardia definite, da ultimo, dal recente decreto ministeriale 23 luglio 2024, in attuazione del decreto-legge 73/07 che concepisce il servizio di salvaguardia come un servizio temporaneo, deputato a garantire la continuità della fornitura ai clienti finali di maggiori dimensioni (e quindi con una maggiore capacità negoziale) per il tempo strettamente necessario a trovare un fornitore sul mercato libero;
 - vi. sia infine meritevole di accoglimento la richiesta, pervenuta in consultazione, di mantenere la facoltà degli operatori di indicare, in sede di asta, un ordine di preferenza per le aree territoriali che si intendono servire (*sub. b.*), al fine di prevenire il rischio che il mancato esercizio di tale opzione possa disincentivare la partecipazione alle prossime aste con ricadute negative sul prezzo di aggiudicazione delle varie aree.

RITENUTO OPPORTUNO:

- disciplinare le condizioni di erogazione e remunerazione del servizio confermando gli orientamenti prospettati in consultazione, prevedendo tuttavia di:
 - i. mantenere anche per il biennio di erogazione 2025-2026 il meccanismo a copertura del rischio profilo di cui all'articolo 59 del TIV, adeguandolo al fine di tener conto delle evoluzioni normative afferenti al superamento del PUN da gennaio 2025 e della successiva definizione di prezzi all'ingrosso quart'orari;

- ii. rivedere parzialmente il meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 57 del TIV (nei termini di cui al precedente gruppo di ritenuti *sub. iii.*) con riferimento agli oneri ammessi alla compensazione in caso di morosità;
- confermare sostanzialmente le attuali modalità di assegnazione del servizio previste dalla deliberazione 337/07, inclusa l'asta a turno unico in busta chiusa per tutte le aree territoriali, pur riformando parzialmente alcuni aspetti trattati nel documento per la consultazione, prevedendo in particolare di:
 - i. mantenere la possibilità per i partecipanti alle procedure concorsuali di indicare un ordine di preferenza delle aree territoriali per le quali presentano offerta, a differenza di quanto consultato e per le motivazioni sopra esposte;
 - ii. modificare la configurazione delle aree territoriali adottando quella prospettata nel documento per la consultazione 332/2024/R/eel;
 - iii. modificare nei termini indicati nel documento per la consultazione i requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali;
 - iv. introdurre, in analogia con gli altri servizi di ultima istanza, un'asta di riparazione a turno unico, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere di assegnare le aree per cui l'asta sia andata deserta, come proposto in consultazione;
- apportare le necessarie modifiche al TIV per allinearne il contenuto, con effetti dal 1 gennaio 2025, sia alle modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del TIDE, sia alla rimozione del PUN

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 337/07, con l'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
 - a) all'articolo 1:
 - i. il comma 1.1, primo paragrafo, è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e al TIS, nonché le seguenti definizioni:”;
 - ii. al comma 1.1, nelle definizioni di “**elemento PD (prezzo dispacciamento)**”, “**parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)**” e “**parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)**” le parole “al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “alla Sezione 2-24 “Corrispettivo di dispacciamento” del TIDE”;
 - iii. al comma 1.1, nella definizione di “**procedure concorsuali**”, lettera a), le parole “n. 337/07” sono sostituite dalle parole “xxx/2024/R/eel”;

- iv. al comma 1.1, dopo la definizione di “**procedure concorsuali**” è aggiunta la seguente definizione:
“**PUN Index GME** è pari al prezzo di cui alla Sezione 2-13.3.9 “PUN Index GME” del TIDE;”;
- v. al comma 1.1, la definizione “**decreto ministeriale 23 novembre 2007**” è sostituita dalla seguente definizione:
“**decreto ministeriale 23 luglio 2024** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 265 recante “*Riordino della disciplina del servizio di salvaguardia nel settore dell’energia elettrica*”;”;
- vi. al comma 1.1, sono eliminate le definizioni di “**deliberazione n. 111/07**” e “**deliberazione n. 337/07**”;
- vii. al comma 1.1, dopo la definizione di “**deliberazione 119/2024/R/eel**” è aggiunta la seguente definizione:
“**deliberazione xxx/2024/R/eel** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2024, xxx/2024/R/eel;”;
- b) all’articolo 4, comma 4.11, lettera a), le parole “decreto ministeriale 23 novembre 2007” sono sostituite dalle parole “decreto ministeriale 23 luglio 2024”;
- c) all’articolo 23:
 - i. al comma 23.2, primo periodo, le parole “in ciascuna ora” sono sostituite dalle parole “in ciascun quarto d’ora”;
 - ii. al comma 23.2, lettere a) e b) e al comma 23.3 primo periodo, le parole “su base oraria” sono sostituite dalle parole “su base quart’oraria”;
 - iii. al comma 23.4, lettera a), le parole “quantità orarie” sono sostituite dalle parole “quantità quart’orarie”;
 - iv. al comma 23.4, lettere a) e b), le parole “nelle ore comprese” sono sostituite dalle parole “nei quarti d’ora compresi”;
 - v. al comma 23.5, le parole “prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “PUN Index GME”;
- d) all’articolo 25, comma 25.2, le lettere a) e b) sono così sostituite:
 - “a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascun quarto d’ora appartenente a ciascuna ora del mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4;
 - b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4, articolate per ciascun quarto d’ora appartenente a ciascuna ora del mese;”;
- e) all’articolo 34:
 - i. al comma 34.6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - “a) per i punti di prelievo trattati per fasce o quart’orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile del PUN Index GME nei quarti d’ora appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;

- b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile del PUN Index GME nei quarti d'ora appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese.”;
- ii. al comma 34.7, le parole “all’articolo 23 del TIS” sono sostituite dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
- f) all’articolo 37, comma 37.1, nella formula il termine “*PUN*” è sostituito dal termine “*PUN_{I,GME}*” e le definizioni di “*P_{SBIL}*” e “*PUN*” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- *P_{SBIL}* è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE applicabile in ciascun quarto d’ora del medesimo periodo;
 - *PUN_{I,GME}* è il valore del PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).”;
- g) all’articolo 41:
- i. al comma 41.7, lettera a), le parole “od orari” sono sostituite dalle parole “o quart’orari”;
- ii. al comma 41.7, lettere a) e b) le parole “dei prezzi di borsa nelle ore”, sono sostituite dalle parole “del PUN Index GME nei quarti d’ora”;
- iii. al comma 41.8, le parole “all’articolo 23 del TIS” sono sostituite dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
- h) all’articolo 42, al comma 42.8 le parole “in ciascuna ora” e le parole “all’articolo 40 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “in ciascun quarto d’ora” e dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
- i) all’articolo 43, comma 43.1, nella formula il termine “*PUN*” è sostituito dal termine “*PUN_{I,GME}*” e le definizioni di “*P_{SBIL}*” e “*PUN*” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- *P_{SBIL}* è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE applicabile in ciascun quarto d’ora del medesimo periodo;
 - *PUN_{I,GME}* è il valore del PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).”;
- j) all’articolo 45, il comma 45.1 è sostituito dal seguente:
- “45.1 Ciascun esercente il servizio a tutele graduali partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{PRF}^Y = \sum_m \sum_q \{[(\lambda * PUN_{q,m}) - C_{ELM_{q,m}}] * Q_{q,m}\}$$

dove

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMPY_{PRF}$;
 - m sono i mesi dell'anno;
 - q sono i quarti d'ora di ciascun mese m ;
 - λ è il parametro di cui al comma 10.5;
 - $PUN_{q,m}$ è pari, per ciascun quarto d'ora q del mese m , al PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
 - $C_{ELM_{q,m}}$ è il valore assunto nel quarto d'ora q appartenente a ciascuna fascia oraria del mese m dal corrispettivo di cui al comma 41.7 secondo quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo comma;
 - $Q_{q,m}$ è il valore con dettaglio quart'orario dell'energia prelevata dai punti di prelievo del servizio a tutele graduali, non corretta per le perdite di rete.”;
- k) all'articolo 48:
- i. al comma 48.7, lettera a), le parole “od orari” sono sostituite dalle parole “o quart'orari”;
 - ii. al comma 48.7, lettere a) e b) le parole “dei prezzi di borsa nelle ore”, sono sostituite dalle parole “del PUN Index GME nei quarti d'ora”;
 - iii. al comma 48.8, le parole “all'articolo 23 del TIS” sono sostituite dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
- l) all'articolo 49, al comma 49.8 le parole “in ciascuna ora” e le parole “all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “in ciascun quarto d'ora” e dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
- m) all'articolo 50, comma 50.1, nella formula il termine “ PUN ” è sostituito dal termine “ $PUN_{I_{GME}}$ ” e le definizioni di “ P_{SBIL} ” e “ PUN ” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- “ P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE applicabile in ciascun quarto d'ora del medesimo periodo;
 - $PUN_{I_{GME}}$ è il valore del PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).”;
- n) all'articolo 52, il comma 52.1 è sostituito dal seguente:
- “52.1 Ciascun esercente il servizio a tutele graduali partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMPY_{PRF} = \sum_m \sum_q \{[(\lambda * PUN_{q,m}) - C_{ELD_{q,m}}] * Q_{q,m}\}$$

dove

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMPY_{PRF}$;
- m sono i mesi dell'anno;
- q sono i quarti d'ora di ciascun mese m ;

- λ è il parametro di cui al comma 10.5;
 - $PUN_{q,m}$ è pari, per ciascun quarto d'ora q del mese m , al PUN Index GME calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
 - $C_{ELD,q,m}$ è il valore assunto nel quarto d'ora q appartenente a ciascuna fascia oraria del mese m dal corrispettivo di cui al comma 48.7 secondo quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo comma;
 - $Q_{q,m}$ è il valore con dettaglio quart'orario dell'energia prelevata dai punti di prelievo del servizio a tutele graduali, non corretta per le perdite di rete.”;
- o) all'articolo 55:
- i. al comma 55.3 le parole “n. 337/07” sono sostituite dalle parole “xxx/2024/R/eel”;
 - ii. al comma 55.4, 55.11, lettera a) e 55.12, le parole “decreto ministeriale 23 novembre 2007” sono sostituite dalle parole “decreto ministeriale 23 luglio 2024”;
 - iii. al comma 55.12, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 2”;
 - iv. al comma 55.13 le parole “di misura orari” sono sostituite dalle parole “di misura quart'orari”;
- p) all'articolo 56:
- i. al comma 56.1 e al comma 56.11, le parole “del comma 5.6 della deliberazione 337/07” sono sostituite dalle parole “del comma 5.4 della deliberazione xxx/2024/R/eel”;
 - ii. il comma 56.9 le parole “in ciascuna ora” e le parole “all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “in ciascun quarto d'ora” e dalle parole “alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE”;
 - iii. al comma 56.11, lettera c), le parole “decreto ministeriale 23 novembre 2007” sono sostituite dalle parole “decreto ministeriale 23 luglio 2024”;
- q) all'articolo 57:
- i. al comma 57.2, la lettera d. è sostituita con la seguente:
 - “d. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali:
 - i. non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, di cui all'articolo 5 del TIMOE, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
 - ii. l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5 del TIMOE non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura;

- iii. l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura di cui all'articolo 9 del TIMOE abbia dato esito negativo.”;
- ii. al comma 57.2, lettera i., dopo le parole “e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;” sono aggiunte le seguenti parole: “gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi di ristrutturazione del debito di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, afferenti a crediti relativi ai prelievi di competenza a partire dal 1 gennaio 2025, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore;”;
- iii. dopo il comma 57.19, è aggiunto il seguente comma:
“57.20 In deroga al comma 57.3, per il periodo di esercizio della salvaguardia 2025-2026, nella formula di determinazione dell'ammontare AR_i afferente alla condizione $O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi}$, il numero “0,9” è sostituito con il numero “0,95”.”;
- r) all'articolo 58:
- i. al comma 58.1, le parole “della deliberazione 337/07” sono sostituite dalle parole “della deliberazione xxx/2024/R/eel” e le parole “comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007” sono sostituite dalle parole “comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2024”;
- ii. al comma 58.2 nella formula il termine “ PUN ” è sostituito dal termine “ PUN_{I_GME} ” e le definizioni di “ P_{SBIL} ” e “ PUN ” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 2-21 “Corrispettivi di sbilanciamento” del TIDE applicabile in ciascun quarto d'ora del medesimo periodo;
 - PUN_{I_GME} è il valore del PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).”;
- s) all'articolo 59, il comma 59.1 è sostituito dal seguente:
- “59.1 Ciascun esercente il servizio di salvaguardia partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{RP}^Y = \sum_m \sum_q [(PUN_{m,q} - C_{ELS_{m,q}}) * Q_{m,q}]$$

dove:

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMP_{RP}^Y$;
- m sono i mesi dell'anno;
- q sono i quarti d'ora di ciascun mese m ;

- $PUN_{q,m}$ è pari, per ciascun quarto d'ora q del mese m , al PUN Index GME calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
 - $C_{ELS_{q,h}}$ è il valore assunto nel quarto d'ora q appartenente a ciascuna fascia oraria del mese m dalla media aritmetica mensile del PUN Index GME:
 - nei quarti d'ora appartenenti alla fascia oraria nel mese per i punti di prelievo trattati quart'orari ai sensi del TIS;
 - nei quarti d'ora appartenenti a ciascun mese, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
 - $Q_{m,q}$ è il valore con dettaglio quart'orario dell'energia prelevata nel mese m dai punti di prelievo del servizio di salvaguardia, aumentata delle perdite di rete.”;
3. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci dalla data di pubblicazione del medesimo, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, che ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2025;
 4. di trasmettere la presente deliberazione all'Acquirente unico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 5. di pubblicare la presente deliberazione, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini